

Spett.le
**Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente**
Direzione Mercati Retail e Tutele dei
Consumatori di Energia
Unità Efficienza nel consumo

protocollo@pec.arera.it

Milano, 1 dicembre 2020

Oggetto: Documento per la consultazione 445/2020/R/eel “*Meccanismo per il riconoscimento dell’eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema – Orientamenti finali*” – Osservazioni di E.ON Italia S.p.A.

E.ON Italia S.p.A.
Via Vespucci 2
20124 Milano
www.eon.it

La scrivente esprime un generale apprezzamento per il presente percorso di consultazione relativo alla definizione di un meccanismo di ristoro degli oneri generali di sistema elettrico non incassati. La proposizione degli orientamenti finali di cui all’oggetto consente di confidare nella prossima conclusione del processo.

Si condivide, in linea generale, l’opportunità di promuovere comportamenti efficienti nella gestione del credito e si apprezza lo sforzo fatto per temperare tale istanza alla necessaria aderenza del meccanismo proposto alle disposizioni del Giudice Amministrativo.

Su alcuni specifici aspetti si segnalano tuttavia elementi critici. In primis, si ritiene improprio condizionare il ristoro dei crediti all’adesione, con riferimento agli anni pregressi, a strumenti che la regolazione ha previsto come mere facoltà, e non come obblighi, per gli operatori. Non si condivide dunque la proposta di subordinare il reintegro degli importi, in caso di *switching* del cliente finale, all’adesione dell’operatore al Sistema Indennitario in qualità di Utente Uscente.

Inoltre, come dettagliato nel seguito del presente documento, non si ritengono del tutto appropriate le assunzioni alla base della proposta riduzione degli ammontari legata a un supposto recupero della morosità per il tramite del *pricing*, oltre che le penalizzazioni legate al livello di *unpaid ratio* per il tramite del coefficiente di efficienza.

Si precisa che nessuna dichiarazione contenuta nel presente documento può in alcun modo essere intesa come acquiescenza rispetto a quanto previsto nel Documento di consultazione 445/2020/R/eel. Resta pertanto salva la facoltà della scrivente di agire presso le sedi competenti per ogni più opportuna tutela dei propri diritti ed interessi.

Di seguito si riportano le osservazioni di dettaglio agli spunti di consultazione.

Sede legale
Via Vespucci 2
20124 Milano

Capitale Sociale
Euro 500.000.000,00 i. v.
P.Iva / C.F. 04732570967
R.E.A. 1768583
Soggetta a direzione
e coordinamento del
socio unico
E.ON SE

Q1. Si condivide che sia l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo? Se no, indicare le ragioni in base alle quali la partecipazione al Meccanismo debba essere estesa anche alle controparti commerciali?

Si condivide quanto proposto.

Q2. Si ritengono condivisibili le condizioni di accesso al Meccanismo degli OGdS non riscossi dai clienti finali?

Si condivide quanto proposto.

Q3. Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto per OGdS già versati alle imprese distributrici? Analogamente si ritengono correttamente individuati gli OGdS Non Riscossi e gli OGdS Rinunciati in ambito di accorti transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?

Come indicato in premessa, si ritiene che gli operatori non possano essere penalizzati per l'applicazione *ex post* di condizioni vincolanti alla determinazione degli ammontari riconosciuti. In particolare, con riferimento agli anni pregressi, si ritiene che, nel caso di *switching* del cliente finale, la mancata adesione dell'operatore al Sistema Indennitario in qualità di Utente Uscente non possa in alcun modo pregiudicare il ristoro degli importi non recuperati.

Come noto, la regolazione non pone un obbligo di adesione al Sistema Indennitario, il quale rappresenta per l'operatore una mera facoltà (rif. TISIND allegato a delibera 593/2017/R/com art. 3 “*Gli utenti e le controparti commerciali che intendono partecipare al sistema indennitario devono preventivamente registrarsi al sistema indennitario secondo quanto stabilito nel presente articolo [...]*”). Anche un operatore efficiente nella gestione del credito potrebbe avere scelto di non aderire (o di posticipare l'adesione) al Sistema Indennitario in qualità di Utente Uscente, sulla base di valutazioni peculiari, che includono, tra le altre, quelle relative ai costi di implementazione.

Si evidenziano analoghe criticità relativamente al criterio di tempestività nell'implementazione delle azioni a tutela del credito previste dal TIMOE, non essendo mai stato tale criterio puntualmente definito dalla regolazione.

Infine, l'obbligo di individuare le società cessionarie del credito mediante una selezione comparativa tra molteplici soggetti non può ritenersi applicabile a posteriori, poiché la regolazione non ha finora fornito prescrizioni sul numero minimo obbligatorio di controparti che l'operatore deve consultare in ambito di gara. In ottica prospettica, si ritiene che debbano ritenersi ammissibili le selezioni che confrontino le offerte di almeno 2 controparti.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri riconosciuti si evidenzia inoltre che:

- debbano essere ricompresi *in toto* gli oneri rinunciati anche quando l'ammontare recuperato si colloca al di sotto del 50%. Non si può infatti assumere che un basso livello di ammontare recuperato sia indicatore di inefficienza dell'operatore (se così fosse, gli operatori sarebbero incentivati a cedere il prima possibile i propri crediti, senza mettere in atto tutte le possibili azioni di recupero prima che il credito risulti eccessivamente deteriorato);
- nel caso dei piani di rateizzazione, occorre inserire negli oneri riconosciuti anche quelli relativi a eventuali rate scadute.

Q4. Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli ammontari già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?

E' certamente condivisibile il principio secondo cui non si può ritenere che, a seguito della pubblicazione delle sentenze del Giudice Amministrativo, la morosità attesa relativa agli oneri generali di sistema sia stata ricompresa nel *pricing* degli operatori.

Tuttavia, anche precedentemente alla pubblicazione delle sentenze, le strategie di *pricing* degli operatori potevano basarsi sulla legittima convinzione che la corresponsione degli oneri generali di sistema fosse dovuta in ultima istanza da parte dei clienti finali.

Si evidenzia in ogni caso che la formulazione attualmente proposta:

- penalizza gli operatori caratterizzati da bassi livelli di *unpaid ratio*, per i quali il taglio degli ammontari riconosciuti potrebbe addirittura eccedere gli ammontari afferenti al periodo 1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2017;
- prevede un recupero *pricing* eccessivo, in particolare per i segmenti BT altri usi e MT.

Riteniamo dunque necessario prevedere, da un lato, che il recupero *pricing* non eroda gli oneri riconosciuti relativi a periodi temporali successivi al 31/1/2017 e, dall'altro, che i parametri di calcolo del recupero *pricing* assumano valori significativamente inferiori rispetto a quelli proposti, in particolare per i segmenti BT altri usi e MT.

Q5. Per la corretta imputazione degli OGdS Recuperabili nel pricing si ritiene condivisibile che questa avvenga per i soli clienti finali adempienti individuando una metodologia univoca per la contabilizzazione della media dei clienti finali serviti/morosi?

Q6. Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tipologia di clienti finali in Bassa Tensione? Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tensione di alimentazione dei punti prelievo diversa dalla Bassa Tensione? Motivare la risposta

Per ragioni di semplicità, con riferimento al segmento BT, occorrerebbe fare riferimento al numero di clienti finali, individuando come morosi i clienti per i quali risulti anche solo una fattura non pagata o parzialmente pagata nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2017.

Anche per i segmenti MT e AT, occorrerebbe individuare come consumo dei clienti finali morosi quello associato ai clienti per i quali risulti anche solo una fattura non pagata o parzialmente pagata nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2017.

Q7. Si ritiene correttamente individuato il coefficiente del livello di efficienza dell'utente del trasporto?

Come richiamato in premessa, si condivide l'obiettivo generale di incentivare l'efficienza del processo di recupero credito. Tuttavia, l'attuale formulazione, che consente un recupero del 100% dell'ammontare ai soli operatori con *unpaid ratio* inferiore del 25% alla media, appare eccessivamente penalizzante anche per gli operatori caratterizzati da una gestione del credito mediamente efficiente.

Pertanto, si propone di porre $\sigma_{UdT,i}$ pari a:

- 1, se l'*unpaid ratio* dell'operatore si colloca al di sotto della media o intorno alla media (ossia, se $\delta_{UdT,i} < 1,25$)
- 0,8, se l'*unpaid ratio* dell'operatore si colloca al di sopra della media (ossia, se $\delta_{UdT,i} > 1,25$).

Inoltre, si chiede che nella formula si faccia riferimento all'*unpaid ratio* medio degli operatori del settore (anziché dei soli partecipanti al meccanismo), in modo che il termine di confronto possa essere conosciuto *ex ante* dall'operatore. Tale elemento risulta infatti necessario per poter effettuare una scelta tra meccanismo di recupero ordinario e semplificato.

Q8. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione?

Si condivide quanto proposto.

Q9. Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?

Si condivide quanto proposto.

Q10. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la prima sessione del meccanismo?

Si condivide quanto proposto.

*Q11. Si condivide per la prima sessione la previsione di un regime semplificato che consente un più rapido recupero degli ammontari oggetto del meccanismo?
Analogamente, si ritengono correttamente individuati gli ammontari riconosciuti in*

tale regime?

Si evidenzia che i dati contabili delle società non contengono il dettaglio dei crediti per voce di spesa. Pertanto, l'individuazione della quota parte relativa agli oneri generali di sistema sulla base dei dati contabili richiederebbe analisi di dettaglio, che ridurrebbero il vantaggio di aderire al regime semplificato in luogo di quello ordinario. Il regime semplificato sarebbe da ritenersi appetibile, nonostante una decurtazione del 30% degli ammontari riconosciuti, solo nel caso in cui l'Autorità consentisse l'adozione di criteri di stima molto agevoli della quota parte relativa agli oneri generali.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.
E.ON Italia S.p.A.

